

- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla riunione annuale delle parti del SIOFA saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008 ⁽⁴⁾ e (CE) n. 1224/2009 ⁽⁵⁾ del Consiglio, e sul regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017, che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione, nella riunione delle parti del SIOFA, non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della riunione delle parti del SIOFA sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione del 12 giugno 2017 e abrogarla sostituendola con una nuova decisione che copra il periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona del SIOFA e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni delle parti del SIOFA, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare in sede di della riunione delle parti del SIOFA avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale delle parti del SIOFA del 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 12 giugno 2017 che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nella riunione delle parti dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e che abroga la decisione del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa alla posizione dell'Unione da adottare nell'ambito dell'accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA) è abrogata.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

